



# COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Provincia di Reggio Emilia

## Ordinanza n° 14 del 04/05/2020 Amministratori

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN MATERIA DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.**

### IL SINDACO

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

**Visto** il Decreto -Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Vista** l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

**Visto** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 che abroga il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, in vigore fino al 3 Maggio 2020. Dalla data del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna dell'11 Aprile 2020 e l'ordinanza del Presidente della giunta regionale 24 aprile 2020, n. 69;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, che sostituisce il DPCM 10 Aprile 2020 in vigore fino al 3 maggio, che all'art. 1 "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 74 "*Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19* " che al punto 5 recita: "*È consentita la riapertura di parchi e giardini. Il Sindaco può disporre la regolamentazione degli ingressi o la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il divieto di assembramento o il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro*;

Considerato come in questa fase di persistenza della diffusione del virus, sia pur con minore intensità sia necessario adottare provvedimenti di limitazione dell'accesso ai parchi e giardini comunali nelle fasce orarie notturne ed alle panchine in luoghi pubblici al fine di evitare assembramenti di persone, non essendo possibile adottare misure idonee, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, a garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare le distanze interpersonali;

**Considerato** che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, il Sindaco è autorità sanitaria locale;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000;

**Ribadita** l'impossibilità di garantire, per la loro conformazione, il necessario contingentamento delle persone nonché il rispetto delle distanze di sicurezza;

Tutto quanto premesso:

## **ORDINA**

Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, a partire dal 4 Maggio 2020 e fino al 18 maggio 2020 o a variazione stabilita con disposizioni di Autorità superiori

- **la chiusura dei parchi e giardini comunali del capoluogo e delle frazioni a partire dalle ore 20 fino alle ore 8 di ogni giorno feriale e festivo;**
- **il divieto di uso delle panchine e sedute pubbliche su tutto il territorio comunale**

## **DISPONE**

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione

all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune e dell'Unione Terra di Mezzo;

- di inoltrare il presente provvedimento al Corpo di Polizia Municipale Unione Terra di mezzo affinché vigili sull'esecuzione della presente ordinanza;

### **AVVERTE**

- che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 Marzo 2020 n. 19 ossia con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

04/05/2020

SINDACO  
BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA